



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3377**

Prot. n. 745/08D

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI STORO- Variante al piano regolatore generale  
- APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 745/08D.

Il giorno **30 Dicembre 2008** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 12 di data 30 aprile 2008 il Comune di STORO ha provveduto alla prima adozione della variante al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 148 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*).

La variante è finalizzata all'aggiornamento del Piano regolatore generale rispetto a una serie di esigenze emerse a livello locale nonché alla correzione di incongruenze cartografiche riscontrate nell'attuazione del nuovo strumento urbanistico.

Gli atti sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio che, valutati i contenuti della variante e sentiti i Servizi provinciali competenti, ha esaminato lo strumento urbanistico adottato nell'ambito del Nucleo operativo a supporto della valutazione delle varianti ai PRG nella seduta del 21 agosto 2008, esprimendo quindi con la valutazione tecnica n. 42/2008 di data 01 settembre 2008, un parere sostanzialmente positivo alla variante al Piano in cui evidenzia una serie di osservazioni in ordine alle singole proposte di intervento specificando per ognuna di esse le ragioni di tali rilievi e chiedendo, di conseguenza, le relative modifiche ed integrazioni.

#### **“CONTENUTI DELLA VARIANTE**

*Il Comune di Storo ha avviato la procedura di variante dello strumento urbanistico, al fine di aggiornare il piano regolatore generale rispetto alle incongruenze cartografiche riscontrate nel corso della sua attuazione nonché per la puntuale ridefinizione di alcune previsioni sulla base di una serie di esigenze emerse a livello locale.*

*In particolare la variante introduce le seguenti modifiche:*

- adattamento della cartografia di piano rispetto agli errori di georeferenziazione riscontrati nel lavoro di informatizzazione;*
- aggiornamento della cartografia di piano rispetto al Piano provinciale utilizzazione delle sostanze minerali e rispetto alla localizzazione del CRM;*
- la ridefinizione del perimetro della zona produttiva del settore secondario di livello provinciale, prevista dal PUP a Storo, sulla base dei progetti di infrastrutturazione predisposti dal Servizio Industria della Provincia;*
- la ridefinizione delle previsioni relative ad alcune opere pubbliche come il completamento di via S. Vigilio con accesso sulla S.S. n. 237 secondo quanto autorizzato dal Servizio Gestione strade della Provincia, il potenziamento della viabilità di accesso all'edificio destinato alla caserma della polizia intercomunale e magazzino comunale, lo stralcio della zona a verde pubblico e parcheggi prevista a ovest della zona produttiva di livello provinciale;*
- la ridefinizione di alcune previsioni finalizzate all'insediamento.*

#### **Verifica della variante rispetto al Piano urbanistico provinciale**

##### **1) Assetto idrogeologico, reti ecologiche, beni culturali**

*La verifica rispetto alla disciplina urbanistica provinciale comporta in primo luogo l'esame delle modifiche introdotte rispetto all'assetto idrogeologico del territorio. Gli strumenti urbanistici devono assicurare la coerenza rispetto alla Carta di sintesi geologica provinciale, in vigore dal 3 dicembre 2003, rinviando a essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio si evidenzia inoltre che in data 8 giugno 2006 è entrato in vigore il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP). La*

variante in oggetto è stata quindi verificata dalla Conferenza di servizi, prevista dalla deliberazioni della Giunta provinciale n. 1984/2006, che nel verbale di data 24 luglio 2008 ha evidenziato i seguenti elementi di criticità:

- parere negativo per l'ampliamento dell'area produttiva di livello locale, posta a sud-est di Darzo, in quanto ricompresa in ambito fluviale di interesse idraulico del PGUAP, disciplinato dall'articolo 32 delle relative norme di attuazione del PGUAP;
- parere negativo per l'ampliamento dell'area produttiva di livello provinciale, per la parte ricadente nei 10 metri della fascia di rispetto dall'argine.

Il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento fa presente che all'interno del Comune di Storo sono presenti tre Siti di interesse comunitario - IT3120094 Alpe di Storo e Bondone, IT3120120 Bassa Valle del Chiese, IT3120127 Monti Tremalzo e Tombea - che vanno specificamente individuati sulla cartografia del piano. E' quindi necessario integrare la variante, riportando chiaramente il perimetro, il nome dei siti e il codice Natura 2000 nonché completare le norme del Piano regolatore con un articolo dedicato alla Dir. 92/43/CEE del 1992 nonché alla disciplina provinciale in materia. Si ricorda che all'indirizzo [www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000](http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000) sono riportate tutte le informazioni richieste. Si rileva infine che con l'entrata in vigore della L.P. n. 11/2007 i biotopi provinciali sono stati ricompresi nella disciplina delle riserve naturali provinciali, mentre i biotopi comunali sono stati ricompresi nella disciplina delle riserve. I biotopi presenti sul territorio comunale dovranno quindi essere ridefiniti in tale senso.

Per quanto attiene l'area di protezione fluviale, prevista dal PUP lungo il fiume Chiese, nonché gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, va richiamato l'articolo 33 delle norme di attuazione del PGUAP nonché l'articolo 48, comma 10, delle norme di attuazione del PUP che richiedono la delimitazione di tali aree negli strumenti urbanistici comunali e la definizione delle prescrizioni da osservare per la relativa conservazione e valorizzazione ambientale in funzione delle complessive esigenze di assetto territoriale. Nell'ambito della variante in esame va quindi individuata l'area di protezione fluviale, come zonizzazione specifica che sulla base dei contenuti del PUP e del PGUAP va delimitata in funzione delle effettive peculiarità naturalistiche dell'area, ridefinendo conseguentemente le tavole urbanistiche nonché integrando le norme di attuazione.

La Soprintendenza per i Beni architettonici osserva che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 22.gennaio 2004 n. 42, "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio", gli strumenti urbanistici vanno aggiornati nei riferimenti normativi e soprattutto vanno integrati con l'individuazione cartografica dei vincoli diretti e indiretti rilevabili tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiari. Si ricorda altresì che ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale", qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Architettonici almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.

La cartografia della variante generale va inoltre completata con l'eventuale indicazione delle aree di interesse archeologico direttamente vincolate dal D.Lgs. n. 42/2004 o individuate dalla variante 2000 al PUP.

## **2) Sistema insediativo e reti infrastrutturali**

*La variante propone la ridefinizione di alcune aree residenziali di completamento in aree agricole, tenuto conto della indisponibilità della proprietà rispetto a interventi edificatori. Considerato che tali aree sono comprese in ambiti insediativi, si osserva che il piano dovrebbe supportare tali scelte sulla base del dimensionamento corretto dello strumento urbanistico rispetto al fabbisogno abitativo.*

*La modifica della perimetrazione di alcuni piani di lottizzazione, finalizzata ad assicurare l'attuazione delle aree, presenta una serie di incongruenze che si propone di rivedere. In particolare si segnala che nell'abitato di Lodrone la riduzione dell'area di lottizzazione, già prevista, andrebbe ridefinita, mantenendo la previsione vigente, ampliata fino alla viabilità principale, o individuando due piani di lottizzazione, finalizzati ad assicurare la cessione della fascia a verde pubblico prevista lungo strada nonché l'omogeneità tipologica degli interventi edilizi. Ugualmente, nel caso del nuovo piano di lottizzazione previsto sempre a Lodrone in riduzione di un'area a verde pubblico, si segnala che tale previsione risulta giustificata solo estendendo il vincolo di lottizzazione anche alla parte destinata a verde pubblico, che andrà necessariamente ceduta in sede di convenzione tra il Comune e i lottizzanti.*

*Con l'approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale con la l.p. n. 27 del 2008, entrata in vigore il 26 giugno u.s., la ridefinizione del perimetro delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale compete ai Piani territoriali della comunità i quali, secondo l'articolo 33, comma 4, "delimitano le aree del PUP, sulla base delle esigenze di migliore e coordinato assetto territoriale e di funzionalità degli insediamenti" oppure ai sensi dell'articolo 48, comma 12, "possono provvedere alla riclassificazione di aree produttive di livello provinciale o parti di esse (...) in aree produttive di livello locale, qualora sia accertato all'atto di approvazione del PTC che le stesse non presentino più i requisiti e le caratteristiche delle aree produttive di livello provinciale". Considerato peraltro che le previsioni del PUP sono finalizzate a rispondere al lungo periodo, lo stralcio della porzione nord della zona produttiva del settore secondario di livello provinciale non può essere condotta in questa sede. Per quanto attiene alla parte di zona, interessata dalla fascia di rispetto B del depuratore, si richiama che se necessario tali aree possono essere destinate alla sistemazione di attività di deposito, ad esempio di materiali edili, che non comportano trasformazioni insediative del territorio. Analoghe considerazioni valgono per l'ampliamento della zona produttiva del settore secondario di livello provinciale sul lato ovest, in corrispondenza della prevista area a verde pubblico e parcheggi, che peraltro funge da fascia di protezione del torrente Palvico, come segnalato dal Servizio Bacini montani della Provincia.*

*L'ampliamento dell'area produttiva del settore secondario di livello locale, posta in sinistra orografica del fiume Chiese, a valle di Darzo, interessa la zona agricola di pregio del nuovo Piano urbanistico provinciale. Si richiama il parere negativo espresso dalla Conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico e si evidenzia che la previsione interessa l'area agricola di pregio del nuovo Piano urbanistico provinciale. Al di là delle problematiche idrogeologiche tale previsione è condizionata all'autovalutazione secondo il comma 7 dell'articolo 38 delle norme del PUP e subordinata alla compensazione di almeno l'80% dell'area trasformata con aree aventi uguali caratteristiche colturali, secondo la procedura stabilita dall'articolo 62, comma 11 della l.p. n. 1/2008.*

*La proposta di modifica dell'area alberghiera posta a monte della S.S. n. 237 in una zona saturo speciale, con il riutilizzo a fini anche terziari del manufatto esistente, va chiarita escludendo la possibilità di insediamento di attività meramente commerciali e va subordinata alla predisposizione di un adeguato fronte alberato lungo la viabilità principale nonché alla regolamentazione degli accessi in accordo con il Servizio Gestione strade della Provincia.*

*Rispetto alle previsioni relative alle infrastrutture stradali il Servizio Opere stradali e il Servizio Gestione strade subordinano il proprio parere alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:*

*- le ampiezze delle fasce di rispetto delle strade principali vanno evidenziate nelle tavole di Piano in conformità alle disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909 del 03.02.1995 e s.m.;*

*- ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere, se del caso, adeguato innesto lungo la viabilità di competenza provinciale. Al riguardo, si segnala che la loro eventuale realizzazione dovrà essere preventivamente concordata e discussa in particolare con il Servizio Gestione Strade.*

### **3) Norme di attuazione**

*Riguardo alle modifiche apportate alle norme di attuazione, tenuto conto della disciplina urbanistica provinciale e in particolare dei criteri di tutela degli insediamenti storici, si osserva:*

*art. 29, comma 5, non si ritiene ammissibile la generale possibilità di ricostruire i ruderi con traslazione rispetto al sedime originario;*

*art. 72, R2, comma 2, lett. l), il piano vigente consente la realizzazione di abbaini nella falda di copertura, escludendoli dal calcolo del volume, se realizzati secondo i parametri fissati dal piano stesso. Non risulta pertanto coerente ammettere tale "deroga volumetrica" anche per abbaini che presentino misure anche maggiori, fino al doppio di quelle indicate. Si richiama inoltre che quanto proposto, interessando manufatti soggetti a risanamento conservativo, non risulta adeguato ai criteri fissati dalla Giunta provinciale per la tutela dei manufatti storici;*

*art. 76, commi 7-8, le ante ad oscuro vanno ammesse solo in legno, al fine di assicurare la tutela dell'assetto tipologico e formale degli insediamenti storici. Ugualmente nel caso di scale, poggiali e ballatoi i nuovi interventi e le modifiche vanno realizzati in legno, escludendo pvc color legno. Parere nettamente negativo in merito è stato espresso dalle strutture provinciali competenti in materia di tutela del paesaggio e degli insediamenti storici;*

*art. 78, comma 1, nei centri storici, considerato anche il valore di quelli che segnano il territorio di Storo, va evitata la sistemazione di similpietra negli spazi aperti.*

### **CONCLUSIONI**

*Ciò premesso, si esprime alla Giunta provinciale, in ordine all'argomento in oggetto, parere favorevole all'approvazione della variante al Piano regolatore del Comune*

*di Storo subordinatamente alla modifica dei relativi contenuti secondo le condizioni e le osservazioni di merito sopra esposte.”*

Con comunicazione prot. n. 8410/08 -13 V MRC (Prat. N 1196) d.d. 04 settembre 2008, la valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 42/2008 di data 01 settembre 2008 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di STORO affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante generale nei tempi e modi di cui all'articolo 148, comma 5 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1.

Il Comune di STORO, preso atto del parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, nel condividere e recepire buona parte dei rilievi e delle raccomandazioni ivi formulati in ordine al tema della tutela delle aree agricole e in generale al sistema ambientale e normativo modificando ed integrando le previsioni deliberate in prima adozione, ha con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 04 novembre 2008 ha adottato in via definitiva la variante in oggetto, fornendo ulteriori precisazioni ed argomentazioni a sostegno del mantenimento di alcune scelte relative al sistema insediativo che ha ritenuto di confermare in sede di definitiva adozione della variante.

Ai sensi dell'articolo 148, comma 5 della L.P. 04 novembre 2008, n. 1, la variante definitivamente adottata è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio il quale, verificatane la coerenza rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, alle valutazioni espresse dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, e preso atto della conferma da parte della Amministrazione comunale di alcune della previsioni insediative rispetto alle quali il Servizio aveva espresso un parere critico, ha predisposto la valutazione tecnica n. 1196/VPC-VT n. 42/2008 di data 18 novembre 2008:

*“Con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 30 aprile 2008 il Comune di Storo ha adottato una variante allo strumento urbanistico vigente sul proprio territorio.*

*La variante introduceva alcune modificazioni puntuali e normative rispetto alla disciplina d'uso del territorio, finalizzata alla risoluzione di alcune incorgenze cartografiche riscontrate nel corso dell'attuazione del nuovo piano nonché alla puntuale ridefinizione di alcune previsioni sulla base delle esigenze emerse a livello locale.*

*La variante è stata quindi trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, che con valutazione n. 42/08 di data 01 settembre 2008 ha espresso parere favorevole subordinatamente alla modifica e integrazione dei relativi contenuti secondo le osservazioni rilevate nel corso dell'istruttoria tecnica.*

*In sede di adozione definitiva della variante, avvenuta con la deliberazione consiliare n. 19 del 04 novembre 2008 il Comune ha in parte rivisto quanto adottato secondo quanto evidenziato nella valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. Il Comune ha altresì presentato proprie controdeduzioni dove ha ritenuto di confermare le scelte condotte in prima adozione.*

*Nel merito si osserva nel caso della proposta di ampliamento dell'area produttiva del settore secondario di livello provinciale, posta in sinistra orografica del fiume Chiese, a valle di Darzo, la trasformazione dell'area agricola di pregio del nuovo Piano urbanistico provinciale non risulta sufficientemente supportata sotto il profilo della valutazione culturale e paesaggistica delle aree coinvolte, così come richiesto dall'art. 38,*

*comma 7 delle norme di attuazione del PUP. Si richiama inoltre che condizione per la trasformazione delle aree agricole di pregio è la compensazione di dette aree con pari superficie idonea, sia sotto il profilo colturale che paesaggistico. Se va quindi verificato che le aree proposte al fine della compensazione assicurino la rispondenza con le caratteristiche delle aree agricole di pregio e la continuità con ambiti già agricoli, le zone che la variante trasforma in aree agricole si configurano come particelle intercluse all'interno degli abitati di Darzo e di Lodrone. Si evidenzia infine che la compensazione va necessariamente condotta secondo le procedure fissate dall'art. 62 della l.p. n. 1/2008 e comporta aggiornamento delle previsioni del Piano urbanistico provinciale.*

*Rispetto alle modifiche introdotte in seconda adozione in corrispondenza dell'art. 17, comma 16, lett. c) e dell'art. 19bis, comma 15, lett. c) va chiarito che la realizzazione delle recinzioni è ammessa in via transitoria. I tempi per la realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi previsti dal piano attuativo sono in ogni caso fissati non dai privati ma dal periodo di efficacia del piano attuativo stesso, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale.*

*Ciò premesso, si subordina l'approvazione della variante 2008 al PRG del Comune di Storo alla ridefinizione del piano secondo le osservazioni sopra espresse.”*

Con comunicazione prot. n.12040/08-13 V MRC dd. 09 dicembre 2008 la valutazione del Servizio provinciale n. 1196VPC del 18 novembre 2008 è stata trasmessa all'Amministrazione comunale, la quale, esaminati i rilievi formulati dal Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, con nota di data 23 dicembre 2008 prot. n. 12482/08, ha condiviso tutte le considerazioni sul sistema insediativo adeguando le cartografie e la normativa della variante.

Quanto all'ampliamento dell'area produttiva di Darzo di cui con l'adozione definitiva si chiede la conferma l'Amministrazione comunale ha prodotto ulteriori elementi ed argomentazioni a sostegno del suo mantenimento e ha predisposto ai sensi dell'art. 38 delle norme di attuazione del nuovo PUP la scheda di valutazione, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti la trasformazione di “zone agricole di pregio” del nuovo PUP e le relative proposte di compensazione in corrispondenza dell'area estrattiva di loc. Nascaletta.

In particolare l'Amministrazione comunale ha evidenziato che, con propria nota del 26 novembre 2008 inviata al Servizio Minerario della Provincia Autonoma di Trento, ha presentato la richiesta di modifica d'ufficio con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 4, comma 10bis, della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7, e s.m., per lo stralcio parziale dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali dell'area di loc. Nascaletta, in quanto “area agricola coltivata da sempre dai proprietari con prodotti tipici locali”.

Le motivazioni evidenziate dall'Amministrazione comunale nelle schede sopra richiamate supportano ai sensi del comma 7 dell'art. 38 delle norme di attuazione del PUP la trasformazione a valle dell'abitato di Darzo dell'area agricola di pregio ai fini dell'ampliamento della zona produttiva del settore secondario esistente, finalizzata all'adeguamento dello spazio di parcheggio degli automezzi, come ammesso dall'art. 38, comma 6, lett. b)2). La limitatezza della superficie trasformata e le sue ridotte caratteristiche colturali di detta area consentono di considerare positivamente la trasformazione e la conseguente compensazione, individuando in altra zona idonea la corrispettiva dimensione delle aree agricole di pregio. In particolare tale compensazione è condotta comprendendo nelle “zone agricole di pregio” una porzione ora destinata ad area

estrattiva della zona ricompresa nella cava di loc. Nascaletta, già interessata da coltivazioni agricole di pregio e quindi coerente per localizzazione e caratteristiche con le finalità delle aree agricole di pregio del nuovo PUP.

L'approvazione della variante in oggetto determina, sotto detto profilo, l'aggiornamento del nuovo PUP sia rispetto alla cartografia che alla disciplina normativa, subordinatamente alla conclusione del procedimento di modifica d'ufficio del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'art. 4, comma 10bis della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7 e s.m., per cui con il presente provvedimento si impegna il Servizio Minerario della Provincia Autonoma di Trento all'attivazione della procedura.

Sulla base delle richieste espresse dal Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio il Comune di STORO ha provveduto a predisporre un testo completo della variante al Piano, già comprensivo delle modifiche condivise e richieste, testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

A integrazione di quanto evidenziato si rimarca che nelle norme di attuazione della variante, in corrispondenza dell'art. 17, comma 16, lett. c) e dell'art. 19bis, comma 15, lett. c), va chiarito che la realizzazione delle recinzioni è ammessa in via transitoria e che i tempi per la realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi previsti dal piano attuativo sono in ogni caso fissati dal periodo di efficacia del piano attuativo stesso, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale

Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) che ha abrogato la L.P. 13 marzo 2002, n. 5 (*Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), si precisa che il Comune di STORO nell'ambito della deliberazione di adozione definitiva ha accertato che "fra i terreni considerati dalla variante non vi sono terre di natura di uso civico".

In considerazione di quanto sopra esposto, sulla base della valutazione tecnica n. 1199/2008 di data 01 settembre 2008, vista la valutazione tecnica n. 1196/08 VPC di data 18 novembre 2008 formulata dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, nonchè i nuovi elementi integrativi forniti dall'Amministrazione comunale con nota di data 23 dicembre 2008, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al Piano regolatore generale di Storo in oggetto con le modifiche sopra descritte.

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m.i.;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale di STORO adottato in via definitiva dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 19 di data 04 novembre 2008, le modifiche relative alla cartografia e alla normativa della variante richieste dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nei termini di cui in premessa;
- 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale di STORO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 19 di data 04 novembre 2008, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa e richiamata la scheda di valutazione allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la specifica zona ricompresa nelle “aree agricole di pregio” a valle dell’abitato di Darzo è trasformata al fine dell’ampliamento dell’esistente zona per attività produttive del settore secondario e compensata con altra area idonea, individuata in corrispondenza dell’area estrattiva di loc. Nascaletta, come descritto in premessa;
- 4) di dare atto che, in conseguenza di quanto disposto al punto precedente il Piano urbanistico provinciale di cui alla L.P. 27 maggio 2008, n. 5, è modificato sotto il profilo cartografico con la riduzione e relativa compensazione delle aree agricole di pregio in loc. Darzo e in loc. Nascaletta ai sensi dell’art. 38, comma 7 delle norme di attuazione del PUP, subordinatamente all’avvenuta conclusione del procedimento di modifica d’ufficio del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali secondo l’art. 4, comma 10bis, della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7 e s.m.;
- 5) di impegnare il Servizio Minerario della Provincia Autonoma di Trento a completare la modifica d’ufficio con procedura semplificata del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali con stralcio parziale dell’area estrattiva di loc. Nascaletta;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

ANT